



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE QUARTA CIVILE**

composta da:

Dott. Margherita Monte - Presidente  
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel  
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa sub RG 2371/2025

TRA

(C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 14 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SCICOLONE MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FABIANI MASSIMO ([REDACTED]) VIA VISCONTI DI MODRONE 36 20122 MILANO;

RECLAMANTE

CONTRO

[REDACTED] C.F.), elettivamente domiciliato in VIA MARCONI, 51 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. GALLETTI DANILO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

RECLAMATA

**PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIB. MILANO**

RECLAMATA

Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE :

Nel dichiarare di rinunciare alla richiesta di revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, si insiste nell'accoglimento del reclamo per quanto riguarda la modifica della motivazione in merito alla natura decettiva dell'operazione di Factoring, con conseguente regolamentazione delle spese del reclamo.

### NELL'INTERESSE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:

Preso atto della rinuncia alla richiesta di revoca della liquidazione giudiziale, respingersi il reclamo, col favore delle spese.

#### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il presente procedimento ha per oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di [REDACTED] nell'ambito di un procedimento unitario, instauratosi come richiesta di omologa di un concordato semplificato, presentato dalla società [REDACTED]. Nel corso di tale procedimento, a seguito di rilievi svolti dall'ausiliario nominato, e vagliati all'interno di un sub procedimento aperto per valutare la sussistenza di atti in frode da parte della società debitrice rilevanti ex art. 106 CCII, il PM è intervenuto chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il Tribunale, ritenendo insussistenti le condizioni per dare corso alla procedura di omologa del concordato semplificato, stante la sussistenza di atti in frode ex art. 106 CCII (sostanziatisi in informazioni decettive da parte della società istante), e altresì in considerazione del fatto che, proprio in ragione di tali condotte non adeguatamente esplicitate, il trattamento prospettato nella proposta di concordato sarebbe deteriore rispetto a quello derivante dalla liquidazione giudiziale, ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato semplificato. Ritenendo per contro sussistenti tutte le condizioni per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, ha quindi contestualmente pronunciato in conformità, dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale della società [REDACTED]

Con il presente reclamo, [REDACTED] ha contestato le conclusioni a cui è pervenuto il tribunale, deducendo la completezza delle informazioni rese, a fronte di comportamenti non censurabili a danno della massa, dato che la società avrebbe fornito tutte le informazioni necessarie relativamente alla cd "Operazione General Finance", compiutamente esposta nella sua materialità di fatto storico, negando altresì che tale operazione possa aver arrecato danno ai creditori.

Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale di *Parte\_1*, contestando le avverse deduzioni, ribadendo la correttezza della decisione del tribunale in presenza di omissioni informative e comunicazioni inadeguate, con la conseguenza per cui l'indicazione del valore di liquidazione non sarebbe stato effettuato in modo corretto, precludendo quindi la effettiva comparazione tra la proposta concordataria e lo scenario liquidatorio che si apre con la liquidazione giudiziale.

Ha dedotto in ogni caso che vi sarebbero altre ragioni, oltre a quella di cui ha trattato il tribunale, per configurare un evidente difetto di fattibilità della proposta, proponendo quindi reclamo incidentale condizionato relativamente alle altre questioni sollevate dall'ausiliario, e che il tribunale ha ritenuto assorbite, incidentalmente dichiarandone la non decettività.

All'esito della discussione, la difesa della reclamante ha dichiarato di rinunciare al reclamo quanto alla richiesta di revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale, in ragione del fatto che eventi sopravvenuti hanno reso non fattibile la proposta di concordato formulata. Ha però insistito nel richiedere l'accertamento della soccombenza virtuale, e dunque di accertare che, alle condizioni date, dovesse darsi corso all'omologa, in ragione della non decettività delle informazioni rese nella proposta, al fine di ottenere il favore delle spese di reclamo.

La difesa della curatela, a propria volta, ha quindi insistito nel rigetto del reclamo ai fini della rifusione delle spese.

Fatte queste premesse, la valutazione di merito, ancorché ai soli fini della decisione in ordine alla soccombenza virtuale, deve essere effettuata da questa Corte, dovendo dunque valutarsi se le ragioni della reclamante in ordine all'assenza di atti in frode e all'assenza di informazioni decettive debbano essere accolte.

#### Opinione della Corte:

Il reclamo non avrebbe potuto che essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.

Il Tribunale, nella propria pronuncia, a fronte di plurimi rilievi sollevati dall'ausiliario, a sua detta rilevanti ai fini dell'individuazione di atti in frode rilevanti ai sensi dell'art. 106 CCII, ne ha valorizzato uno, in particolare quello riportato sub II:

*“II. l'espunzione dall'attivo della società ricorrente di crediti per complessivi euro 2.485.950,37 nei confronti delle committenti e Dupon Italia S.r.l. (diversi da quelli oggetto delle opposte compensazioni), oggetto di dedotta cessione pro-soluto stipulata dalla debitrice in data 2 dicembre 2024 (un giorno prima della domanda prenotativa ex artt. 25 sexies, primo comma, 44 CCII, depositata in data 3 dicembre 2024) in favore del factor General Finance S.p.A., in sostituzione di precedente riferita cessione tra le medesime parti «effettuata pro-solvendo in forza di contratto di factoring del 14 marzo 2023, rectius 13 aprile 2023”.*

Relativamente a tale operazione di sostituzione di una cessione di crediti *pro-solvendo*, con una cessione dei medesimi crediti *pro-soluto* (previa retrocessione degli stessi) svolta dalla società in favore di General Finance s.p.a., il tribunale, dopo aver rilevato che:

*“-con la cessione pro soluto del 02.12.2024, ossia 24 h prima dell’ingresso in procedura concordataria, è stato integralmente estinto il debito (chirografario) nei confronti del creditore [REDACTED], con cui era in essere contratto di factoring stipulato in data 13.04.2023;*

*-della operazione di cessione in commento la domanda di concordato “con riserva” del 03.12.2024 conteneva soltanto il seguente passaggio a pag. 34, ove nel richiamare le tabelle riportate alle pagine precedenti che riepilogano il passivo concordatario, si legge: “Da ultimo, come già rilevato nel Ricorso si conferma che le tabelle sopra riportate non includono il debito nei confronti di General Finance S.r.l. in quanto la cessione dei crediti nei confronti dell’[REDACTED] di Dupon, originariamente effettuata pro-solvendo in forza di contratto di factoring del 14 marzo 2023, per effetto della risoluzione di detto contratto e della stipulazione di nuovo accordo in data 2 dicembre 2024, ha assunto la forma della cessione pro-soluto, con identificazione dei singoli crediti già ceduti a General Finance S.r.l.. In forza del nuovo accordo, ferme le ulteriori condizioni originarie, la Società è stata liberata dal suo ruolo di garante dei creditori*

*[REDACTED] in quanto General Finance S.r.l. ha rinunciato ad ogni garanzia di solvenza del debitore da parte del cedente”;*

*-della predetta operazione la c.d. proposta piena di concordato semplificato del 28.01.2025 contiene il medesimo periodo sopra riportato, senza alcuna ulteriore specifica;*

*-né alla domanda con riserva, né alla c.d. domanda piena di concordato semplificato risulta allegato il contratto in esame, che è stato acquisito solo successivamente dall’esperto, a seguito di espressa richiesta formulata da quest’ultimo alla società ricorrente in data 23.04.2025;*

*-neppure nella relazione ex art. 84 co. 5 CCII sono forniti maggiori ragguagli in ordine alla rilevanza per attivo e passivo di tale intervenuta cessione, ...”*

ha così affermato:

“Sono stati così taciti i seguenti fatti:

*-il credito di euro 2.224.504,39 era stato, per volontà delle parti, retrocesso a [REDACTED] sicché in data 02.12.2024 figurava nell’attivo di [REDACTED];*

*-uno acto è stato integralmente pagato il debito nei confronti di [REDACTED], mediante cessione dei crediti futuri vantati da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];*

*- come evidenziato dall’ausiliario nei propri scritti con l’operazione oggetto è intervenuto il pagamento di un creditore chirografario 24 h prima dell’avvio della procedura di concordato al 100%; creditore chirografario (ab origine) che, invece, nello scenario di cui al piano proposto sarebbe stato soddisfatto con moneta concordataria, con la conseguente falcidia e, di contro, è*

stato ceduto il credito (per crediti futuri) nei confronti di [REDACTED] , come si  
evince dall'allegato al contratto in esame, che diversamente sarebbe stato appreso nell'attivo  
concordatario”.

Ha quindi concluso affermando il carattere fraudolento, rilevante ai sensi dell'art. 106 CCII, delle operazioni sopra richiamate, non solo per la non trasparenza e completezza dell'informazione, ma anche per l'effetto delle stesse sulla prospettiva di soddisfacimento dei creditori:

“...con riferimento alla rilevanza di siffatta operazione rispetto alla corretta ricostruzione  
dell'attivo, si deve osservare che il venir meno di tale attivo ha in termini numerici una “ricaduta”  
con riguardo alle percentuali di soddisfacimento dei creditori privilegiati; ove infatti tale posta  
creditoria non fosse stata oggetto di cessione pro soluto, così integrando la riferita datio in solutum  
in favore di creditore chirografario, vi sarebbe stato un maggior attivo distribuibile ai privilegiati,  
secondo la regola della priorità assoluta operante per il concordato semplificato, così dovendosi  
concludere che il trattamento prospettato nella proposta di concordato sia deteriore rispetto a  
quello dello scenario della liquidazione giudiziale.

“Traducendo” in numeri quanto testè esposto, si deve infatti evidenziare che muovendo dalle cifre  
e percentuali esposte dalla stessa società proponente e dall'attestatore (Cfr. in particolare tabella  
riportata all'ultima pagina della “memoria dell'attestatore” del 21.05.2025), si ricava per tabulas  
che incrementato da un lato il passivo (in ragione del debito verso [REDACTED] e sommando,  
dall'altro lato, all'attivo ripartibile (esposto in proposta e piano in euro 6.104.276,00 ut supra)  
l'ulteriore importo di cui alla riferita cessione pro soluto (euro 2.485.950,00), venuto meno 24 h  
prima della presentazione della procedura di concordato, si ricaverebbe una percentuale di  
soddisfacimento dei crediti erariali (definiti e contestati) del 31,58%, superiore a quella del  
13,54% attestata ex art. 84, c. 5, CCII e superiore, altresì, alla prospettazione del concordato  
semplificato pari al 19%, che incorpora un contributo del 7,3% da finanza esterna.

*In ultima analisi, quindi, l'operazione in commento doveva essere diffusamente illustrata ed esposta in sede di domanda avendo diretta incidenza anche quanto alla assenza di pregiudizio rispetto alla alternativa liquidatoria, quale requisito richiesto dall'art. 25 sexies co. 5 CCII.”*

Nel reclamo, si contestano le conclusioni a cui è pervenuto il tribunale, rilevando peraltro come, ancorché il tribunale nella propria pronuncia non abbia espressamente recepito le osservazioni dell'ausiliario, in realtà le stesse, che evidenziavano la non opponibilità alla procedura, in caso di liquidazione giudiziale, dell'atto di cessione di crediti *pro solvendo*, a cui si era poi sostituita la cessione *pro soluto* effettuata il 2.12.2024, non potevano ritenersi corrette.

In particolare, riferiva la reclamante che a detta dell'ausiliario la cessione *pro solvendo* non sarebbe opponibile alla procedura (e a cascata quindi anche la successiva cessione *pro soluto*), per mancata notifica della cessione ai debitori ceduti, mentre per contro tale notifica non sarebbe requisito per la non opponibilità, e che in ogni caso le regole di cui all'art. 3 comma 4 l. 52/1991, la cui violazione

viene indicata dall'ausiliario, sarebbe rispettata in quanto [REDACTED] ha prodotto le lettere di specificazione dei debitori ceduti.

La difesa della curatela, pur confermando le osservazioni dell'ausiliario circa le irregolarità procedurali della cessione *pro solvendo* (stante il fatto che l'indicazione dei debitori ceduti è avvenuta non nel contratto ma in successive Lettere di Inizio Rapporto che non riportano la sottoscrizione del Factor, in assenza della notifica ai debitori ceduti -in particolare il credito nei confronti di [REDACTED], che conteneva una clausola di non cedibilità, doc. 21), in ogni caso mette l'accento sulla natura dell'intera operazione di retrocessione dei crediti *pro solvendo* e successiva cessione *pro soluto*, che si sostanzia in un "procedimento negoziale solutorio", diretto ad estinguere, attraverso una serie di negozi collegati, il debito (chirografario) maturato verso il Factor superiore a due milioni di euro.

Tale ricostruzione delle finalità dell'operazione è sicuramente corretta, dato che è la stessa documentazione contrattuale prodotta dalla reclamante che attesta che con la conversione da cessione *pro solvendo* a cessione *pro soluto* si è estinto il debito pregresso nei confronti del CP\_6. E quindi sono corrette le conclusioni a cui è pervenuto il tribunale, nell'evidenziare come, al di là della prospettabile revocabilità dell'operazione, quale modalità di pagamento "non normale", in ogni caso la disponibilità per i creditori dei crediti, invece ceduti *pro soluto*, avrebbe incrementato l'attivo disponibile per i privilegiati, evitando così l'alterazione delle cause di prelazione conseguente al pagamento integrale – con la cessione *pro soluto* -del credito chirografario del CP\_6.

L'omissione informativa in ordine alla portata generale di tale operazione dunque appare rilevante, dato che non si è trattato, per come esposto nella proposta, di una sorta di operazione "neutra", ma di un'operazione complessa, affetta da varie criticità, la cui ricaduta sulla formazione dell'attivo disponibile e dunque sulle modalità di distribuzione dello stesso, non è stata in alcun modo espletata e sviluppata dalla società istante, nonostante i rilievi posti dall'ausiliario.

Sul punto la reclamante sostiene che l'operazione non solo non era "neutra", ma si prospettava come vantaggiosa per la società e per i suoi creditori, in quanto la trasformazione da cessione *pro solvendo* (con le annesse obbligazioni di garanzia in caso di insolvenza da parte dei debitori ceduti) a cessione *pro soluto* liberava integralmente [REDACTED] dai rischi connessi alla riscossione dei crediti.

Non può non rilevarsi, peraltro, che, se tale era il vantaggio così evidente dell'operazione, come prospettato dalla reclamante, allora sarebbe stato logico esplicitare la effettività dei rischi di insolvenza connessi ai debiti ceduti, al fine di consentire ai creditori e al tribunale di valutare la vantaggiosità dell'operazione. Ciò in quanto se, per contro, i debiti ceduti non avessero rappresentato alcun rischio, allora la natura esclusivamente solutoria dell'operazione, di cui si è detto sopra, si sarebbe palesata come l'unica sussistente, con tutte le conseguenze in termini di pagamento anomalo e dunque revocabile, come sopra richiamato.

In altri termini, facendo richiamo alla nozione ampia di atti in frode elaborata dalla giurisprudenza in relazione all'art. 173 l.f., a cui si ricollega l'art. 106 CCII, ampiamente richiamata dal tribunale, quali atti decettivi concretantisi in informazioni non compiutamente e adeguatamente esposte, non può che concludersi che la descrizione dell'operazione in esame, -esposta da Teams Facility come nel testo riportato dal tribunale, presente sia nella domanda di concordato con riserva che nella proposta piena-, sia del tutto inadeguata rispetto alla natura dell'operazione, alla ricaduta della stessa sulla consistenza dei crediti, e sulla composizione dell'attivo. Non è contestato infatti che la società istante si è limitata a riferire che il debito nei confronti di General Finance derivante dalla cessione di crediti *pro solvendo* di cui al contratto del 14 marzo 2023, deve ritenersi estinto in ragione del nuovo accordo di cessione *pro soluto* stipulato appena prima del deposito della domanda di concordato. Nulla viene detto in ordine all'avvenuta previa retrocessione dei crediti in capo a Teams Facility, che è il presupposto per la conclusione del successivo accordo solutorio, operazione che viene compresa nella sua complessità dall'ausiliario solo a seguito della produzione del contratto.

Non può non rilevarsi, inoltre, che il fatto che la domanda proposta è quella di concordato semplificato, che quindi per un verso lo stesso ha un contenuto esclusivamente liquidatorio, e per altro verso non vede il voto dei creditori, ai quali è consentito solo esprimere le proprie osservazioni in sede di opposizione all'omologa, avrebbe imposto la massima trasparenza su ogni questione relativa alla composizione dell'attivo e del passivo.

Infatti, quanto alla questione che si tratti di una procedura esclusivamente liquidatoria, le informazioni circa i vantaggi della procedura di concordato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale non possono che essere molto stringenti e completi, anche sotto il profilo delle possibili azioni che deriverebbero dalla apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quali revocatorie e azioni di responsabilità. Invece, proprio in relazione all'operazione contestata, *Parte\_1* non ha in alcun modo indagato ed esplicitato alcunché in ordine alle possibili azioni revocatorie, anche al fine di escluderne la proponibilità, dando per scontata la neutralità e vantaggiosità della stessa.

Quanto poi alla mancanza del voto dei creditori, anche sotto questo profilo la necessità di un'informazione completa, sia a beneficio del tribunale che procede all'omologa, che per consentire ai creditori "scontenti" di verificare la bontà e correttezza della proposta omologata, al fine eventualmente di proporre opposizione, impone a maggior ragione la massima trasparenza, rispetto a meccanismi che per contro, in ipotesi di voto, si costruiscono sul gradimento che i creditori possono manifestare per le più diverse ragioni, in taluni casi persino "a prescindere" dalla convenienza in termini di percentuale di soddisfacimento della proposta stessa.

Per queste assorbenti ragioni quindi il reclamo non avrebbe potuto che essere rigettato.

Ne consegue la condanna della reclamante alla rifusione alla parte reclamata delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.

**PQM****La Corte**

Definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 520/2025 di apertura della liquidazione giudiziale di [REDACTED] così provvede:

- 1) Dato atto della rinuncia al reclamo quanto alla richiesta di revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale, dichiara non luogo a provvedere sul punto;
- 2) In ragione della domanda di accertamento della soccombenza virtuale, condanna la reclamante alla rifusione alla parte reclamata delle spese del presente giudizio di reclamo, liquidate in complessivi € 8.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
- 3) Raddoppio contributo unificato a carico della reclamante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30/10/2025

La Consigliera est

La Presidente

Anna Mantovani

Margherita Monte